



IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE FALLIMENTARE – 2^a CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dr. Caterina Macchi	Presidente rel.
dr. Amina Simonetti	Giudice
dr. Federico Rolfi	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso ex art. 161 VI comma 1f depositato da TAE s.n.c. di Ragnatela Fabio Stefano Maria e Vorraro Gianluca in data 25 ottobre 2017;

rilevato che in data 27 dicembre 2017, nel rispetto del termine assegnato dal Tribunale con decreto del 27 ottobre 2017, la società ha depositato la propria proposta concordataria definitiva;

OSSERVA

Sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia; precisamente la sede legale, principale ed effettiva dell'impresa è situata in Paderno Dugnano, via Magretti 22, e non ricorrono elementi per localizzare una sede diversa. Sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 9 1f di questo Tribunale.

La domanda di concordato è stata deliberata in ossequio alle previsioni degli artt. 152 e 161 1f (cfr. determina dei soci amministratori in data 21 dicembre 2017) e sottoscritta da entrambi i soci.

La domanda è stata integrata con memoria autorizzata depositata in data 7 febbraio 2018.

La parte ricorrente è imprenditore che esercita un'attività commerciale, operando nel settore nelle energie rinnovabili ed è pertanto soggetta alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, 1f; è provata la sussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma 2 lettere a), b) e c), 1f, come risulta dalle situazioni patrimoniali allegate.

La proposta rivolta ai creditori viene ora descritta nel suo assetto sostanziale fondamentale. Verranno successivamente svolte le necessarie considerazioni in ordine alla qualificazione della stessa.

La ricorrente mette a disposizione dei creditori tutto il proprio attivo patrimoniale, con l'aggiunta di un apporto esterno. Le componenti patrimoniali attive di TAE s.n.c. sono costituite essenzialmente da rimanenze (impianto di raffineria non utilizzabile per intervenuta decaden-



za della licenza; semilavorato in relazione al quale è sorto contenzioso con la parte committente), da crediti verso clienti, da crediti tributari, da minima dotazione di cassa. Non sussistono cespiti immobiliari. La valutazione del patrimonio liquidabile, effettuata dall'esperto attestatore ex art. 160 II comma 1f individua un valore dei mezzi propri pari a € 116.543, sufficiente per il soddisfacimento dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c.. A tali risorse, non bastevoli per sorreggere una proposta rivolta all'intero ceto creditorio, la ricorrente aggiunge mezzi liquidi messi a disposizione da Taebioenergy s.r.l., nella misura di € 631.377,00 così da consentire il soddisfacimento del ceto creditorio mediante l'adempimento della proposta nell'arco di cinque anni dall'omologa, con pagamento della più parte delle classi in cui esso è stato suddiviso in trenta mesi, come meglio si vedrà più oltre.

Più precisamente la proposta prevede:

- il soddisfacimento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili;
- il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis cc.; detti crediti sono collocati in una classe I meramente descrittiva;
- il pagamento dei crediti tributari e previdenziali di natura privilegiata nella misura del 60% (classe II);
- il pagamento dei crediti tributari e previdenziali di natura privilegiata per la parte falcidiata, nella misura del 36% (classe III),
- il pagamento dei crediti tributari, e previdenziali di natura chirografaria, nella misura del 35% (classe IV);
- il pagamento dei fornitori e delle banche, creditori chirografari , nella misura del 32 % (classe V);
- il pagamento dei fornitori chirografari con i quali è in essere un contenzioso, nella misura del 32% (classe VI) chirografari.

La formazione delle predette classi è stata adeguatamente illustrata e giustificata nella proposta, e riflette criteri di aggregazione fondati sulla causa del credito che appaiono conformi a quanto prescritto dall'art. 160 I comma lett. c) 1f ; appare altresì conforme a quanto postulato dall'art. 182 ter 1f.

Il soddisfacimento dei creditori collocati nelle classi da I a V è previsto entro 30 mesi dall'omologazione, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione; il pagamento dei creditori collocati nella VI classe è previsto entro 5 anni dall'omologazione.

Nella proposta si dà atto della insussistenza di beni nel patrimonio del socio illimitatamente Fabio Ragnatela, circostanza documentata da visura catastale; il socio Vorraro è titolare di una quota di comproprietà indivisa pari al 17% di un immobile sito in Uboldo. Entrambi i soci sono titolari delle quote della Taebioenergy s.r.l., società dagli stessi costituita, il cui valore risiede essenzialmente nel know how personale dei soci medesimi. L'illustrazione della situazione patrimoniale dei soci e della consistenza della stessa appare adeguatamente effettuata, in vista delle valutazioni di convenienza della proposta concordataria rimesse al ceto creditorio.

Dei mezzi liquidi provenienti da Taebioenergy è analiticamente descritta la modalità di genesi, che affonda le sue radici in un progetto innovativo in materia di recupero dei rifiuti riciclabili. Esso si estrinseca nell'implementazione e sviluppo di un sistema di messa in contatto di soggetti in possesso di materiali riciclabili di varia natura con una rete di concessionari al ritiro, i quali utilizzano materiali e assistenza professionale ia dispo-



sizione da Taebioenergy per pesare e compattare i rifiuti da riciclare; detti rifiuti vengono ritirati non appena rivenduti a terzi, ad opera di Taebioenergy. Quest'ultima ha ideato e organizzato una piattaforma, denominata Borsinoriufiuti.com, che consente, attraverso il funzionamento del sistema sopra descritto, di avviare al recupero materiali riciclabili con un ritorno economico per il produttore del rifiuto. Nella proposta si offre analitica descrizione dello stadio di implementazione del sistema "Borsino rifiuti.com"; in particolare è stata documentata l'avvenuta conclusione di 20 contratti con concessionari per il ritiro dei rifiuti; è stata inoltre documentata la sottoscrizione tra Taebioenergy e l'Ente Nazionale per il Microcredito di una Convenzione (doc. 32) volta a promuovere la sottoscrizione dei contratti con i concessionari, con la possibilità di erogare, sussistendone le condizioni, forme di finanziamento /garanzia a tali concessionari. Ai fini che qui interessano, occorre, ancora, sottolineare che l'ideazione ed il know how per il funzionamento di questo servizio è interamente riconducibile alle persone fisiche dei soci Vorraro e Ragnatela. Sul piano giuridico, la messa a disposizione del concordato di TAE delle risorse, come sopra specificate, provenienti dall'attività di Taebioenergy, è stata in prima ipotesi configurata secondo la fisionomia di un contratto di appalto di servizi sottoscritto tra TAE s.n.c. e Taebioenergy, condizionato all'omologa, in forza del quale il flusso necessario a sostenere la proposta concordataria perviene quale corrispettivo contrattuale; da parte di TAE ciò che viene messo a disposizione è il know how dei soci, i quali rinunciano a qualsivoglia compenso e diritto, sì che l'esecuzione di tale contratto non determinerebbe per la società in concordato alcun onere, se non quello dell'I-RAP , puntualmente indicato nella proposta e nel piano. A tale impostazione, tuttavia, la società proponente ne accompagna in via subordinata un'altra, dichiarando di rimettersi alle valutazioni del Tribunale, con ciò mostrando di misurarsi compiutamente sia con il tema della prosecuzione dell'attività di impresa in correlazione con il problema della qualificazione giuridica del concordato, sia con il tema dei vincoli giuridici concernenti la destinazione ai creditori dei corrispettivi dell'esecuzione di un contratto, e della qualificabilità di tali corrispettivi come finanza esterna.

E' da ritenere, come opina la ricorrente, che la proposta concordataria sia stata ideata secondo il modello della cessio bonorum: l'intero patrimonio sociale è destinato alla liquidazione a beneficio dei creditori, è assicurato dalla proponente il pagamento al ceto chirografario della percentuale minima di legge del 20%, l'attività di impresa di TAE è destinata a cessare. L'impostazione della proposta, che intende utilizzare le risorse provenienti da Taebioenergy per soddisfare, nella percentuale offerta a ciascuna classe, tutto il ceto creditorio che vanta crediti non pagabili con i mezzi propri di TAE, ivi inclusi i creditori privilegiati degradati, richiede, per l'appunto, che le entrate messe a disposizione da Taebioenergy non siano qualificabili come elemento acquisito al patrimonio di TAE. A tale impostazione si attaglia la modulazione dell'impegno di Taebioenergy non già nella forma del contratto sottoscritto con TAE, bensì dell'erogazione di finanza esterna, nella misura di € 158.000,00 all'anno per un totale di quattro anni, condizionatamente all'omologazione; in tal guisa l'apporto esterno non entra nel patrimonio sociale e viene destinato alla distribuzione in favore dei creditori sociali in conformità al piano concordatario, senza soggiacere al principio che impone, quanto al patrimonio proprio del debitore, la destinazione del ricavato della liquidazione nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione.

Quanto agli allegati documentali, la proposta risulta completa, essendo stati prodotti:

- relazione aggiornata al 30 novembre 2017 sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;



-stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei crediti e delle cause di prelazione;

-relazione ex art. 161, comma 3, l.f, redatta dal dr. Carmine Cozzolino, professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3 lettera d), l.f, che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

- relazione ex art. 160 II comma l.f, redatta dal medesimo professionista;

- prova del deposito della transazione fiscale e previdenziale agli Enti competenti.

La relazione attestatrice, si palesa logica, coerente ed analitica nella motivazione, ed affronta dettagliatamente il tema della fattibilità del piano sotto il profilo della verifica della sostenibilità degli impegni assunti da Taebioenergy; a tale riguardo, l'attestatore dimostra di aver direttamente verificato la sussistenza di tutte le condizioni operative e contrattuali relative alla piattaforma Borsinorifiuti.com illustrati dalla ricorrente, ha motivatamente attestato il carattere estremamente più vantaggioso della proposta concordataria rispetto allo scenario della liquidazione fallimentare, nonché l'idoneità del piano a soddisfare i creditori in conformità alla proposta ove Taebioenergy provveda ad erogare la finanza promessa; non ha omesso di segnalare che la attività di Taebioenergy s.r.l. si trova in fase iniziale e che difettano inevitabilmente elementi consolidati di valutazione circa il funzionamento del suo progetto industriale. I dati offerti dalla ricorrente, e le verifiche operate dall'attestatore consentono invero di ritenere sussistenti tutti i presupposti necessari per l'ammissione della società al concordato preventivo; sarà precipuo compito del commissario giudiziale svolgere specifiche verifiche in ordine al profilo in parola, anche attraverso il flusso informativo che la ricorrente metterà a disposizione con riferimento alla progressiva messa a regime dell'attività di Taebioenergy s.r.l.

PQM

ammette TAE s.n.c. di Ragnatela Fabio Stefano Maria e Vorraro Gianluca alla procedura di concordato preventivo, quale procedura principale di insolvenza ex art. 4 Reg. 848/15 UE;

-delega alla procedura la dott.ssa Caterina Macchi;

- conferma quale commissario giudiziale il dr. Luca Tracanella, professionista in possesso dei requisiti di cui al novellato art.28 l.f;

- ordina la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato in data 12 settembre 2018 ore 10,30 nell'ufficio del giudice delegato, fissando termine sino al 20 aprile 2018 per le comunicazioni di cui all'art. 171 II comma l.f da parte del commissario giudiziale;

- stabilisce il termine di giorni quindici dalla data di deposito del presente provvedimento per il deposito da parte della ricorrente e della somma di € 18.000 pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, in aggiunta al deposito per la fase di cui all'art. 161 sesto comma l.f., mediante versamento sul conto corrente della procedura;

- dispone che il commissario giudiziale depositi in cancelleria –secondo le regole del processo telematico- la relazione ex art. 172 l.f, almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per l'adunanza dei creditori; la relazione dovrà essere inoltre comunicata ai creditori con le modalità prescritte dall'art.172 I comma l.f. Il commissario giudiziale, fin dall'invio della prima comunicazione, provvederà ad illustrare dettagliatamente ai creditori le modalità di eserci-



zio del diritto di voto, così come disciplinate dall'art.178 lf, chiarendo loro che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 lf;

- dispone che la medesima società consegni al commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma;

- ordina che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 lf, nonché sul portale nazionale delle procedure concorsuali e mediante inserzione sul quotidiano Il Corriere della Sera e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 lf, un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Così deciso in Milano il 22 febbraio 2018.

Il presidente est.

(dott.ssa Caterina Macchi)

